



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 luglio 2013  
(OR. en)**

**12091/13**

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0226 (COD)**

**STATIS 66  
TRANS 380  
CODEC 1697**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore,  
per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 1° luglio 2013

Destinatario: Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.: COM(2013) 484 final

---

Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1365/2006 relativo alle  
statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne per quanto riguarda il  
conferimento alla Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione ai  
fini dell'adozione di alcune misure

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2013) 484 final.

All.: COM(2013) 484 final



Bruxelles, 28.6.2013  
COM(2013) 484 final

2013/0226 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1365/2006 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne per quanto riguarda il conferimento alla Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di alcune misure**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) distingue tra il potere che può essere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo, a norma dell'articolo 290, paragrafo 1 (atti delegati), e le competenze di esecuzione conferite alla Commissione allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, a norma dell'articolo 291, paragrafo 2 (atti di esecuzione).

Nel quadro dell'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<sup>1</sup>, la Commissione si è impegnata<sup>2</sup> a esaminare, alla luce dei criteri stabiliti nel TFUE, in particolare nell'articolo 290, gli atti legislativi che non sono stati adattati alla procedura di regolamentazione con controllo prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Nell'ambito dell'allineamento del regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne<sup>3</sup>, alle nuove disposizioni del TFUE, occorre garantire le competenze di esecuzione attualmente attribuite alla Commissione da tale regolamento, conferendole il potere di adottare atti delegati e/o di esecuzione.

### 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non è stato necessario consultare parti interessate né procedere ad una valutazione d'impatto.

### 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1365/2006, si propone di conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di adeguare la soglia della copertura statistica dei trasporti di per vie navigabili interne, di adeguare le definizioni esistenti e di adottare definizioni supplementari, nonché di adottare atti delegati al fine di adeguare il campo di osservazione della rilevazione dei dati e il contenuto degli allegati.

Inoltre, si propone di attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi concernenti le disposizioni per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), inclusi gli standard per l'interscambio di dati e le disposizioni in merito alla diffusione dei risultati da parte della Commissione (Eurostat), nonché al fine di sviluppare e pubblicare, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 5 del

---

<sup>1</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

<sup>2</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.

<sup>3</sup> GU L 264 del 25.9.2006, pag. 1.

regolamento (UE) n. 182/2011, prescrizioni e criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati ottenuti.

- Base giuridica

Articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- Scelta dello strumento

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio.

#### 4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

- **Spazio economico europeo**

L'atto proposto riguarda una materia che interessa lo Spazio economico europeo e deve quindi essere ad esso esteso.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1365/2006 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne per quanto riguarda il conferimento alla Commissione di poteri delegati e competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di alcune misure**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") è necessario conformare alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del trattato i poteri e le competenze conferiti alla Commissione.
- (2) Nel quadro dell'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione<sup>4</sup>, la Commissione si è impegnata<sup>5</sup> a esaminare, alla luce dei criteri stabiliti nel trattato, gli atti legislativi che non sono stati adattati alla procedura di regolamentazione con controllo prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne<sup>6</sup> conferisce alla Commissione competenze di esecuzione relativamente ad alcune disposizioni del presente regolamento.

---

<sup>4</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

<sup>5</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.

<sup>6</sup> GU L 264 del 25.9.2006, pag. 1.

- (4) Nell'ambito dell'allineamento del regolamento (CE) n. 1365/2006 alle nuove disposizioni del TFUE, occorre garantire le competenze di esecuzione attualmente attribuite alla Commissione dal regolamento, conferendole il potere di adottare atti delegati e/o di esecuzione
- (5) Con riguardo al regolamento (CE) n. 1365/2006, al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto attiene all'adeguamento della soglia della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne, all'adeguamento delle definizioni esistenti e all'adozione di definizioni supplementari. Inoltre, al fine di adeguare il campo di osservazione della rilevazione dei dati e il contenuto degli allegati, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati.
- (6) La Commissione deve garantire che tali atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e per le unità rispondenti.
- (7) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (8) Onde garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1365/2006, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione al fine di adottare disposizioni per la trasmissione dei dati, inclusi gli standard per l'interscambio di dati, e disposizioni in merito alla diffusione dei risultati da parte della Commissione (Eurostat), nonché al fine di sviluppare e pubblicare prescrizioni e criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati ottenuti. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011.
- (9) Nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario e opportuno, ai fini del conseguimento dell'obiettivo fondamentale dell'adeguamento dei poteri conferiti alla Commissione alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del trattato, stabilire norme al riguardo nel settore delle statistiche dei trasporti. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.
- (10) Al fine di garantire la certezza del diritto è necessario che il presente regolamento lasci impregiudicate le procedure di adozione di misure avviate ma non completate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1365/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1365/2006 è così modificato:

- 1) all'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 9, per quanto concerne l'adeguamento della soglia della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne."

2) All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

"Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 9, per quanto concerne l'adeguamento delle definizioni e l'adozione di definizioni supplementari."

3) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 9, per quanto concerne l'adeguamento del campo di osservazione della rilevazione dei dati e il contenuto degli allegati."

4) All'articolo 5 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), inclusi gli standard per l'interscambio di dati, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2."

5) All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

"Le disposizioni in merito alla diffusione dei risultati sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2."

6) All'articolo 7 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione adotta le prescrizioni e criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati ottenuti secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2."

7) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 9*  
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Nell'esercizio del potere delegato di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 4, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e per i rispondenti.

3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal (*Publication office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation*).

4. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

8) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10  
Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee(\*). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(\*\*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

---

(\*) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(\*\*) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."

9) L'allegato G è soppresso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure di adozione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1365/2006, ove esse siano state avviate ma non siano state completate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*